

COMUNITA' MONTANA "AMITERNINA" – ZONA "A" –
Via dell'Arcivescovado, 21 – 23
67100 L'AQUILA
Tel. 0862 404793/405271
Telefax 0862 421819

Partita I.V.A. e codice fiscale: 80003570662

e-mail: segr.cmamit.@tiscalinet.it
vaccalucia@tiscali.it

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 011298020B

CAPITOLATO

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio, oggetto di apposito contratto, ha per oggetto l'esecuzione del servizio di raccolta differenziata di rifiuti (vetro, carta, plastica, alluminio) e manutenzione isole ecologiche nel territorio della Comunità Montana "Amiternina", presenti in particolare nei comuni di:

- Campotosto, Capitignano, Montereale, Cagnano Amiterno, Pizzoli, Barete, Lucoli, Tornimparte, Ocre, Fossa, Sant'Eusanio Forconese, Villa Sant'Angelo.

ART. 2

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto di cui al precedente art. 1 è pari ad anni 1 (uno), decorrente dalla data del verbale di consegna del servizio. E' fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata di cui all' art. 11 del presente capitolato.

ART. 3

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

La base d'asta per il corrispettivo del servizio reso viene stabilito in € 55.000,00 piu' I.V.A. 20% pari ad € 11.000,00 per un importo complessivo di € 66.000,00. L'aggiudicazione sarà a favore della ditta che offrirà il maggiore ribasso.

ART. 4

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI SERVIZI RICHIESTI

Le prestazioni che formano oggetto del servizio possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che verranno impartite dal responsabile del servizio della Comunità Montana "Amiternina":

- Espletamento del servizio con il mezzo messo a disposizione dalla Comunità Montana (automezzo compattatore RENAULT M180 o analogo), comprendente la raccolta separata dei rifiuti (vetro, plastica, carta, alluminio) da appositi cassonetti posti nel territorio dei comuni elencati all'art. 1 con frequenze periodiche e comunque secondo le disposizioni del responsabile del servizio;

- Trasporto di tutto il materiale raccolto nel sito di società autorizzata allo smaltimento di esso;
- Pulizia periodica delle isole ove sono collocati i cassonetti per la raccolta differenziata, mediante: taglio dell'erba, raccolta di rifiuti di altra natura, ecc.
- Mantenimento del mezzo affidato in perfetta efficienza

ART.5

ONERI A CARICO DELLA COMUNITA' MONTANA

Sono esclusi dall'affidamento i seguenti oneri, relativi all'automezzo compattatore che fanno quindi capo alla Comunità Montana:

- Carburanti e lubrificanti;
- manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 6

UBICAZIONE DELLE AREE

L'ubicazione delle isole ecologiche di cui al precedente art. 1 sono consultabili direttamente presso gli Uffici della Comunità Montana "Amiternina" che restano a disposizione per fornire ogni ulteriore delucidazione o chiarimento.

ART. 7

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento per il servizio reso sarà effettuato mensilmente, su presentazione di regolare fattura.

ART. 8

REGOLARITA' DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà svolgersi con regolarità e cadenza pari ad almeno tre giorni lavorativi per ciascuna settimana, tramite impiego di adeguato numero di personale.

ART. 9

STRUMENTI DI LAVORO

La cooperativa dovrà dotarsi di tutta la strumentazione necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente articolato.

ART. 10

OBBLIGHI A CARICO DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio nella misura minima del 30% come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91;
- b) ad impiegare, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, operatori ed eventuali soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori e i soci volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti contenenti tutte le informazioni possibili a

definire la posizione e professionalità di ognuno. La Cooperativa si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;

- c) a nominare, un responsabile dell'attività e ad utilizzare i soci volontari, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91, per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle degli operatori;
- d) a rispettare, per il personale impiegato nell'attività, e per i soggetti svantaggiati inseriti, tutte le norme e gli obblighi assicurativi, previsti dai CCNL di Settore. In particolare la Cooperativa si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali;
- e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia assicurativa, previdenziale e di prevenzione e igiene del lavoro, sollevando la Comunità Montana "Amiternina" da qualsivoglia relativa responsabilità;
- f) a garantire l'assunzione, per la durata della convenzione, di persone svantaggiate, secondo le tipologie e le modalità indicate all'art. 4 della Legge 381/91;
- g) ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel presente capitolato d'oneri nonché alle disposizioni che saranno di volta in volta, impartite dal Responsabile del servizio;
- h) a trasmettere all'Ente un elenco degli operatori inseriti, debitamente sottoscritto, contenente, per ogni persona, la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro e la data di assunzione.

ART. 11

CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria all'atto della stipula del contratto, alle condizioni e nei termini previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006

Nella polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dovrà esplicitamente iscriversi la seguente clausola:

L'ISTITUTO BANCARIO O LA COMPAGNIA ASSICURATRICE, SENZA ALCUNA ECCEZIONE DI SORTA, DOVRA' VERSARE LA SOMMA RICHIESTA DAL COMUNITÀ MONTANA, QUALORA RICORRANO, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, I CASI PREVISTI NEL PRESENTE CAPITOLATO, ENTRO 15 GIORNI DALLA STESSA RICHIESTA.

Dovrà essere prevista inoltre l'esclusione da parte del fidejussore della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'art. 1994 del Codice Civile.

La garanzia dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto, ogni qualvolta l'Amministrazione la incameri, in tutto o in parte, per l'applicazione delle penalità di cui al presente Capitolato.

ART. 12

OBBLIGO DI POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE

All'atto della stipula del contratto per l'esecuzione del servizio, la cooperativa dovrà presentare copia di polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a terzi per un importo di € 100.000,00.

ART. 13

RISOLUZIONE ANTICIPATA

In caso di grave e protratto inadempimento da parte della Cooperativa e qualora la stessa, a seguito di contestazione scritta e successiva diffida da parte della Comunità Montana "Amiternina", persista nelle inadempienze rilevate, la Comunità Montana potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto.

ART. 14

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.